

ALLEGATO A

Avviso per il finanziamento di interventi relativi agli art. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e ss.mm.ii.

Art. 1 Finalità

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, emana il presente Avviso in attuazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche, rispettivamente per:
 - a. valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto;
 - b. organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla legge in argomento.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, in **qualità di soggetti organizzatori**, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie;
2. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, in forma singola (con popolazione fino a 5000 abitanti) o nella forma convenzionata di almeno tre Comuni (con popolazione complessiva fino a 30.000 abitanti), nonché le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio.

Art. 3 Progetti e servizi ammissibili

1. In conformità all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le spese sostenute dai soggetti organizzatori di cui all'art. 2 comma 1 del presente Avviso, devono riferirsi esclusivamente all'evento oggetto della domanda e devono essere finalizzate:
 - a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;
 - b) all'acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
 - c) all'acquisto di allestimenti;
 - d) all'acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi;
2. In conformità all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del presente Avviso, devono essere volte a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge. Ai fini della concessione dei contributi, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti;
3. In conformità a quanto previsto all'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 13/2020 “Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, della legge

regionale n. 7/2019, che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate;

4. In conformità a quanto previsto all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 13/2020, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5, della legge regionale n. 7/2019, che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo art. 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate;
5. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.

Art. 4 Valore del contributo

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno;
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2019, la Regione riconosce un contributo fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro all'anno in favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, ovvero fino a un importo massimo di 5.000,00 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, sono presentate entro le seguenti scadenze:
 - a) dall'1 gennaio al 28 febbraio, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
 - b) dall'1 marzo al 30 aprile, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
 - c) dall'1 maggio al 30 giugno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
 - d) dall'1 luglio al 31 agosto, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
 - e) dall'1 settembre al 31 ottobre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
 - f) dall'1 novembre al 31 dicembre, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, le domande, corredate di tutta la documentazione di spesa quietanzata, sono presentate entro le seguenti scadenze:
 - a) dall'1 gennaio al 28 febbraio, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
 - b) dall'1 marzo al 30 aprile, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
 - c) dall'1 maggio al 30 giugno, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
 - d) dall'1 luglio al 31 agosto, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
 - e) dall'1 settembre al 31 ottobre, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
 - f) dal 1 novembre al 31 dicembre, per i corsi conclusi e liquidati nel bimestre precedente;
3. Il medesimo soggetto può presentare più domande di contributo per ciascuna delle finalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile annualmente;

4. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), deve essere presentata utilizzando esclusivamente i modelli B, C, D, E, F, G, H, I, L, allegati al decreto di emanazione dell'avviso, disponibili sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia e presentata mediante posta elettronica certificata, con firma digitale o firma autografa del sottoscrittore (allegando copia del documento di identità), all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it;
5. Ai fini del rispetto dei termini, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di accettazione registrata dal server del ricevente;
6. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000;
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dall'ora registrata dal server ricevente;
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente Avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa;
4. La documentazione giustificativa di spesa quietanzata deve essere intestata al beneficiario (Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie) e riportare chiaramente l'indicazione delle spese per le quali è richiesto il contributo; le voci di spesa devono risultare direttamente connesse ed imputabili alla manifestazione/evento pubblico o di pubblico spettacolo/corso organizzato;
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
6. In attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, nel caso in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono ammissibili a contributo le spese riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario.

Art. 7 Cause di non ammissibilità della domanda

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di contributo:
 - a) domanda non rispondente alle finalità previste dall'art. 1;
 - b) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui all'art. 5;
 - c) domanda presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2;
 - d) domanda contenente progetti e servizi non rispondenti a quanto indicato all'art. 3, commi 1 e 2;
 - e) domanda priva di sottoscrizione;
 - g) domanda redatta su modulistica diversa da quella allegata al decreto di emanazione del presente Avviso.

Art. 8 Concessione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il contributo è concesso, impegnato ed erogato in un'unica soluzione;
3. L'entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziare per ciascun esercizio.

Art. 9 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti ad adempiere annualmente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, commi da 125 a 128 della legge n. 124/2017, accertati d'ufficio;
2. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio competente gli eventuali contributi ottenuti da altri Enti a valere sulle medesime spese elencate nella rendicontazione allegata alla domanda;
3. I beneficiari sono altresì tenuti a comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo.

Art. 10 Responsabile del procedimento, termini, informazioni e contatti

1. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:
 - Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione o, nelle more dell'attribuzione dell'incarico, il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
 - Responsabile dell'istruttoria: Leita Sandra;

**Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
Sandra Leita tel. 0432555808 dalle ore 09.30 alle ore 12.30**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentate dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel S.p.A."

Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste

Tel +39 040 3737111; fax + 39 040 3737333; email privacy@insiel.it;

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

Il trattamento di dati è effettuato per lo svolgimento dei compiti del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrali autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione. I dati personali saranno pertanto utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati personali del legale rappresentante o del suo delegato (nome e cognome, luogo e data di nascita e C.F.) sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5. Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6. Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.